Legge regionale 01 ottobre 2002 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalità di nomina della relativa Commissione esaminatrice;

b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;

c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;

d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;

e)

(ABROGATA)

(1)(2)

Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 20, comma 5, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.